

**COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 044 del 08.03.2012

**Oggetto: Richiesta dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" di autorizzazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un dipendente comunale.**

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario  
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Sandro Broccia

Il Segretario  
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune [www.comune.mogoro.or.it](http://www.comune.mogoro.or.it) per quindici giorni, al n. 489, con decorrenza dal 13.03.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Mogoro, \_\_\_\_\_

L'impiegato/a incaricato/a

**COMUNE DI MOGORO      COMUNO DE MOGURU**  
**Provincia di Oristano      Provincia de Aristanis**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 044</b>	<b>Richiesta dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" di autorizzazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un dipendente comunale.</b>
<b>Del 08.03.2012</b>	

L'otto marzo duemiladodici, con inizio alle ore 17.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<b>Broccia Sandro</b>	<b>Presente</b>
<b>Orrù Luca</b>	<b>Assente</b>
<b>Ariu Federico</b>	<b>Presente</b>
<b>Cau Donato</b>	<b>Presente</b>
<b>Scanu Maria Cristiana</b>	<b>Presente</b>

**Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.**

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

**LA GIUNTA**

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Vista la nota n. 58 del 22.02.2012 del Presidente dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" di rilascio del nulla-osta all'utilizzo del dipendente comunale ing. Paolo Frau, istruttore direttivo tecnico, inquadrato nella categoria D3, al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio tecnico, al di fuori dell'orario di lavoro settimanale presso questo Ente, mediante l'utilizzo della disciplina prevista dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, che dispone: *"I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*.

Rilevato che la norma predetta è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come risulta:

- dal parere del C.d.S. n. 2141/2005 del 25.02.2005, che ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3";

- dalla circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, che ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, dell'utilizzo presso altri enti locali del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

Considerato che:

- non esistono situazioni di conflitto di interesse tra il Comune, l'Unione dei Comuni e il dipendente interessato;
- il rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso la sede dell'Unione dei Comuni, fuori dall'orario di lavoro ordinario stabilito dal Comune;
- il d.lgs. n. 66/2003 sull'orario del contratto di lavoro subordinato stabilisce che lo stesso non può superare le 48 ore settimanali, da cui si deduce che, essendo l'orario di lavoro ordinario di 36 ore settimanali, la durata massima del contratto di lavoro aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, non può essere superiore a 12 ore settimanali;
- il rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 01/03/2012 al 31/12/2012.

Sentito il Segretario Comunale, che segnala che si tratta di atto autorizzativo avente natura di atto di gestione del personale, compreso in quelli che l'art. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 attribuiscono alla competenza esclusiva dei dirigenti e dei responsabili di servizio e che, trattandosi di atto relativo a dipendente in posizione apicale, lo stesso rientra nella competenza del Segretario Comunale, in quanto unico organo gestionale in posizione apicale rispetto ai dirigenti/responsabili di servizio.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Unanime

### **DELIBERA**

Di prendere atto che spetta al Segretario Comunale il rilascio del nulla-osta alla stipula da parte del dipendente a tempo indeterminato pieno del Comune ing. Paolo Frau, istruttore direttivo tecnico categoria D3, di un contratto di lavoro subordinato aggiuntivo, a tempo determinato parziale, con l'Unione dei Comuni "Parte Montis", fino al limite massimo di 12 ore settimanali, per il periodo dal 01/03/2012 al 31/12/2012.

Di trasmettere copia della presente alle RSU e alle OO.SS..

Di prendere atto che spettano al Segretario Comunale i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.